



Comune di Andalo
SEGRETERIA COMUNALE

Prot. n. 2699/2018

Andalo, 12 luglio 2018

**OGGETTO: AVVISO D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DEL LOTTO DI TERRENO
EDIFICABILE IDENTIFICATO DALLA P.F. 36 IN P.T. 586 II C.C. ANDALO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 15 maggio 2018 e della propria determinazione n. 158 di data 10 luglio 2018

RENDE NOTO

che presso il Municipio del Comune di Andalo, in Piazza Centrale n. 1 ad Andalo, il giorno

24 AGOSTO 2018, ALLE ORE 9,00

avrà luogo un'asta pubblica, ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 (articoli 19 e 35) nonché del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (articoli 10 e 17), mediante offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta, per la vendita del bene immobile sotto descritto:

P.F. 36 IN P.T. 586 II C.C. DI ANDALO

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMMOBILE.

La particella fondiaria contraddistinta dalla p.f. 36 in P.T. 586 II C.C. Andalo identifica un lotto di terreno edificabile della superficie di 1.414 mq situato ad Andalo, in prossimità di Piazzale Paganella.

I dati catastali e tavolari della p.f. 36 in P.T. 586 II C.C. di Andalo sono i seguenti:

Dati catastali:

N.	Tipo	Particella	Fogli Mappa	P.T.	Coltura	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale	Reddito Agrario
1	F	36	11	586	Prato	6	1414	€. 1,10	€. 1,10

Dati tavolari:

Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito Dominicale	Reddito Agrario
36	Prato	6	1414	€. 1,10	€. 1,10

La consistenza dell'immobile risulta meglio precisata nella perizia di stima disponibile agli atti, redatta dal Responsabile dell'Ufficio "Lavori Pubblici, patrimonio, cantiere comunale, servizi

pubblici” del Comune di Andalo, ing. Ivan Meneghini, regolarmente asseverata in data 9 maggio 2018 avanti al cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mezzolombardo, ed allegata alla citata determinazione segretariale n. 158 di data 10 luglio 2018.

In particolare al foglio A2 del Libro Fondiario sono attestati i seguenti diritti di servitù:

- 17/03/2010 - G.N. 559/5 “tollerare costruzioni in aderenza, ai sensi dell’atto e della planimetria allegati a favore della p.ed. 742, della p.f. 34/2, della p.f. 34/3 e della p.f. 36 in C.C. di Andalo ed a carico della p.ed. 365 in C.C. di Andalo”;
- 17/03/2010 - G.N. 559/6 “tollerare costruzioni in aderenza dell’ampliamento – sopraelevazione della costruzione già realizzata ai sensi dell’atto e planimetria allegata” a favore della p.ed. 742, della p.f. 34/2, della p.f. 34/3 e della p.f. 36 in C.C. di Andalo p.f. 36 in C.C. di Andalo ed a carico della p.ed. 365 in C.C. di Andalo”;
- 19/06/2015 GN 1080/16 “tollerare costruzioni a due metri dal confine, come da planimetria allegata all’atto a favore p.f. 34/1, p.f. 34/2, p.f. 36 in C.C. Andalo ed a carico della p.ed. 365 in C.C. di Andalo”.

A seguito dell’istituzione della p.ed. 743 in C.C. Andalo e del cambiamento di configurazione e superficie della p.f. 36 in C.C. Andalo, i diritti di servitù a carico della p.ed. 365 in C.C. di Andalo di cui ai precitati G.N. 559/5 e 559/6 sono ora ad esclusivo favore della p.ed. 743 in C.C. Andalo.

In forza del contratto n. 414/Rep. di data 30.12.1988 del segretario di Andalo, registrato a Trento il 18.01.1989 sub n. 112 Vol. 69 – Serie 1[^] e del successivo contratto n. 919 di data 9 ottobre 2018 del repertorio del Segretario comunale di Andalo, registrato a Trento in data 25.10.2017 sub n. 43 Vol. 69 – Serie I, il signor Bottamedi Emilio, proprietario della p.ed. 474 e della p.m. 1 della p.ed. 750 in C.C. Andalo, è, inoltre, obbligato a tollerare la realizzazione di costruzioni sulla p.f. 36 e sulla p.m. 2 della neo formata p.ed. 750 in C.C. di Andalo, in aderenza alla parete esterna della p.ed. 474 in C.C. di Andalo, lato Est/Nord-est.

Gli interessati alla partecipazione all’asta potranno richiedere all’Ufficio “Lavori Pubblici, patrimonio, cantiere comunale, servizi pubblici” del Comune di Andalo di effettuare un sopralluogo presso la particella fondiaria oggetto di vendita.

Per consentire una corretta programmazione delle visite sarà necessario contattare l’Ufficio “Lavori Pubblici, patrimonio, cantiere comunale, servizi pubblici” del Comune di Andalo entro le ore 12,00 del giorno 20 agosto 2018. La richiesta di sopralluogo dovrà indicare i nominativi delle persone che parteciperanno alla visita, con i rispetti vivi dati anagrafici e recapiti telefonici. Per coloro che faranno pervenire la richiesta dopo tale termine, il sopralluogo non è garantito.

Resta inteso che l’effettuazione del sopralluogo non è condizione per la partecipazione alla gara e che con la presentazione dell’offerta l’aspirante acquirente riconosce e dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell’immobile posto in vendita per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando, a tale proposito, il Comune di Andalo da ogni responsabilità presente e futura.

2. SITUAZIONE URBANISTICA.

La p.f. 36 in P.T. 586 II C.C. Andalo, secondo il P.R.G. di Andalo ricade in “Zone C1 - Residenziali di nuova espansione” (PL4 - Area residenziale turistica) delle Norme di Attuazione, con obbligo di Piano di lottizzazione che dovrà garantire il rispetto dei seguenti vincoli e prescrizioni:

- il piano deve essere predisposto in accordo con l’Amministrazione;
- l’ambito è soggetto agli indici di zona C1 con limiti di altezza massima di 10,50 metri e volume massimo urbanistico pari a 3.000 mc; l’altezza del fabbricato nella parte sud deve essere limitata a 6,5 metri a partire dalla linea di quota di via Perli;
- all’interno del lotto è previsto **l’insediamento (fino a concorrenza del volume massimo di 3.000 mc.) di parte del volume libero dal vincolo di edilizia residenziale ordinaria** assegnato al Comune con deliberazione della Giunta provinciale n. 3275 di data 30.12.2009, ai fini della realizzazione di alloggi per il tempo libero e vacanze;

- il limite di edificazione sul lato nord, prospiciente piazzale Paganella, e l'uso degli spazi intermedi ricadente all'interno dell'area residenziale, tra la piazza e i nuovi edifici, dovranno essere concordati preventivamente al fine di garantire un corretto rapporto tra le diverse esigenze d'uso delle aree stesse;
- dovrà essere prevista la realizzazione di una scalinata (senza vincolo di sbarriamento) che colleghi piazzale Paganella con via Perli.

La destinazione urbanistica della p.f. 36 P.T. 586 II C.C. Andalo oggetto della presente procedura di vendita è, comunque, meglio specificata nel certificato di destinazione urbanistica redatto in data 2 luglio 2018 dal Responsabile dell'Ufficio "Edilizia privata, Urbanistica e Tutela ambientale" del Comune di Andalo, allegato al presente avviso sub lettera "C".

3. PREZZO A BASE D'ASTA.

La valutazione dei beni in vendita è contenuta nella perizia di stima citata al precedente paragrafo "Descrizione sintetica dell'immobile" e depositata in visione presso la Segreteria comunale, unitamente agli allegati A (mappa Visura tavolare, catastale e mappa), B (Variante 1-2016 per opera pubblica – Estratto Norme di Attuazione del Comune di Andalo), C (Metodo di calcolo) e D (Documentazione fotografica).

Sulla base di detta perizia, con deliberazione n. 13 di data 15 maggio 2018 il Consiglio comunale, tenendo conto anche della disponibilità del Comune a consentire - una volta collaudato il parcheggio pubblico e pertinenziale realizzato nel sottosuolo di parte della p.ed. 208/1 e di parte delle pp. ff. 34/1, 34/2 e 3095/4 in C.C. di Andalo ed ora identificato dalla p.ed. 743 in C.C. Andalo - anche la demolizione, a spese dell'acquirente, del manufatto realizzato sulla p.ed. 742 in C.C. Andalo oltre il piano di campagna del parcheggio interrato ed in adiacenza alla p.f. 36 in C.C. Andalo, limitatamente alle parti destinate a struttura per spettacoli all'aperto e a copertura delle bocche di areazione antincendio del parcheggio sottostante, **ha fissato il prezzo base d'asta nell'importo di € 620.000,00.= (Euro seicentoventimila//00), al netto di imposte e tasse dovute.** La disponibilità del Comune a consentire anche la demolizione del suddetto manufatto realizzato sulla p.ed. 742 in C.C. Andalo è subordinata all'acquisizione del consenso sia del Comune che del soggetto attuatore del parcheggio pubblico e pertinenziale ("Cooperativa Costa da Lama società cooperativa edilizia" con sede ad Andalo) per quanto riguarda la possibilità e le modalità di esecuzione sulla medesima p.ed. 742 in C.C. Andalo delle opere di protezione necessarie per evitare percolazioni di acqua piovana e altro materiale nelle bocche di areazione antincendio dello stesso parcheggio.

Il suddetto prezzo di € 620.000,00.= (Euro seicentoventimila//00) è da intendersi a corpo e non a misura. Il Comune di Andalo non si assume responsabilità alcuna circa l'esattezza delle misure, delle quantità e di altri dati tecnici contenuti nella documentazione complementare, rispetto alla situazione reale. L'offerente non potrà, quindi, eccepire e/o vantare alcunché nei confronti del Comune qualora dovessero emergere differenze tra i dati tecnici e di qualità rispetto alla situazione reale.

Ai sensi dell'articolo 9 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono ad esclusivo carico del contraente privato, salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni normative.

Il bene sarà venduto al migliore offerente, secondo quanto previsto dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 articoli 18, 19, 33 e 35 nonché dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., art. 10 e 17.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'ASTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammessi a partecipare all'asta pubblica le persone fisiche a condizioni di non essere interdette, inabilite o fallite e di non aver in corso procedure per nessuno di tali stati, di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, né condanne in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né decreti penali di condanna per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di essere incorso in altre cause che comportino l'incapacità a partecipare a gare pubbliche e/o a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale e delle altre disposizioni di legge in materia;

Sono, inoltre, ammesse a partecipare le persone giuridiche quali imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative e i consorzi a condizione:

- di essere iscritte al Registro della Imprese presso la C.C.I.A.A. o in analogo registro di altro Stato UE o nel registro delle persone giuridiche o albo delle Cooperative, a seconda della forma giuridica;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione e di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
- di non essere soggette a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che nei confronti dei soggetti di seguito indicati non siano state emesse condanne penali con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o a decreti penali di condanna, per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né che gli stessi soggetti non siano incorsi in altre cause che comportino l'incapacità di contrarre a partecipare a gare pubbliche e/o a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale e delle altre disposizioni di legge in materia:
 - il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale;
 - ciascuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo, con specifica indicazione dei soci titolari del potere di rappresentanza;
 - ciascuno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, con specifica indicazione dei soci titolari del potere di rappresentanza;
 - ciascuno degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), cooperative anche sociali, consorzi ed altri enti;
 - il socio unico (se persona fisica) se trattasi di società di capitali;
 - il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
 - i soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
 - i procuratori che rappresentano l'impresa nella presente procedura di gara;
 - gli eventuali direttori tecnici,

Per ciascuno dei soggetti sopraindicati dovrà essere specificamente dichiarata la posizione con riguardo a quanto esposto.

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "essere a diretta conoscenza che gli eventi sopraindicati non si sono verificati a carico dei soggetti sopraindicati".

Sono ammessi, infine, a partecipare Enti, Fondazioni e Associazioni, purché dotati di personalità giuridica.

Si precisa, inoltre, che non possono essere compratori all'asta pubblica, secondo quanto disposto dall'art. 1471 del Codice Civile:

“..... né direttamente né per interposta persona:

- 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;*
- 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero*
- 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi*
- 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395”.*

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara.

5. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.

Per la partecipazione all'asta è richiesto ai concorrenti di inviare un plico, con le modalità di cui al successivo punto 7, contenente la busta dell'offerta economica di cui al punto 5.1, la ricevuta di versamento della cauzione provvisoria di cui al punto 5.2 e l'ulteriore documentazione di cui al punto 5.3 del presente paragrafo.

5.1 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, che costituisce proposta irrevocabile di acquisto - redatta sulla base dello schema ALLEGATO sub lettera A al presente avviso - dovrà:

- a) indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo offerto (in euro), specificando che l'offerta è effettuata a corpo;
- b) essere datata e sottoscritta dall'offerente o, per le Società ed Enti di qualsiasi tipo, dal legale rappresentante. L'offerta dovrà essere inserita in apposita **busta sigillata con idoneo mezzo** (ceralacca e/o nastro adesivo), **riportante sui lembi di chiusura** – pena l'esclusione in caso di inottemperanza - **la sottoscrizione da parte del soggetto offerente.**

La busta deve recare all'esterno la dicitura “Offerta economica per l'acquisto del lotto di terreno edificabile contraddistinto dalla p.f. 36 in P.T. 586 II in C.C. Andalo”.

Per i concorrenti coniugati l'offerta economica dovrà essere sottoscritta come segue:

- dal solo concorrente se il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione dei beni;
- da entrambi i coniugi se il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni e l'immobile è acquistato in comunione legale;
- da entrambi i coniugi se il regime patrimoniale è quello della comunione legale dei beni, ma l'acquisto viene effettuato come bene personale di uno solo dei coniugi, ai sensi dell'articolo 179 del Codice civile, e in tal caso il concorrente dovrà indicare dopo le sottoscrizioni “acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 179 C.C. dal signor _____).

Non sono ammesse offerte in diminuzione o uguali rispetto al prezzo base d'asta di €. 620.000,00.= (Euro seicentoventimila//00), così come non sono ammesse offerte per persona da nominare, secondo le modalità di cui all'art. 81 R.D. n. 827/1924.

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata, con firma autenticata dal notaio, **pena l'esclusione dalla gara**, e allegata alla documentazione richiesta.

Sono ammesse offerte cumulative presentate a nome di più concorrenti (parte plurisoggettiva), i quali dovranno conferire procura speciale ad uno di loro; in tal caso l'alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari; pertanto il vincolo derivante dall'offerta graverà su tutti i componenti della parte plurisoggettiva aggiudicataria, che si intenderanno solidalmente

obbligati. In sede di stipula del contratto con i componenti della parte plurisoggettiva aggiudicataria, l'Amministrazione disciplina l'eventuale suddivisione della proprietà del bene oggetto di alienazione secondo la richiesta della parte medesima, fermo restando che se per la suddivisione del bene dovesse essere necessaria documentazione aggiuntiva, questa dovrà essere presentata a cura e spese dell'aggiudicatario. Resta ferma in ogni caso la responsabilità solidale di ciascuno dei soggetti costituenti la parte plurisoggettiva per il pagamento del prezzo di compravendita, nonché per le spese fiscali e contrattuali.

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta non dovrà recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o aggiuntive pervenute dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte stesse.

Si ricorda, inoltre, che il Comune di Andalo non autorizza né riconosce mediatori in ordine alla presente procedura di vendita.

5.2 DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE comprovante la costituzione della cauzione provvisoria per un ammontare di €. 31.000,00.= (Euro trentunomila//00) pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo posto a base di gara, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione, con scadenza non inferiore a 180 giorni rispetto alla data della gara.

In caso di mancanza della cauzione, l'offerta sarà esclusa.

La cauzione potrà essere costituita:

- con assegno/i circolare/i non trasferibile/i intestato/i intestato/i al Comune di Andalo;
- con polizza fidejussoria o fidejussione bancaria;
- con accredito sul conto corrente bancario di tesoreria del Comune di Andalo n. IT 16 N 03599 01800 000000139130 presso Cassa Centrale Banca con sede a Trento ed avente come causale *“Cauzione per la partecipazione all'asta per la vendita del lotto di terreno edificabile contraddistinto dalla p.f. 36 in P.T. 586 II in C.C. Andalo;*

La polizza fidejussoria e la fideiussione bancaria devono essere redatte secondo le indicazioni di seguito riportate:

- ☐ sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Istituto di credito, Impresa di assicurazione o intermediari finanziari con le caratteristiche di seguito elencate) da presentare in una delle seguenti modalità:
 - a) autentica notarile della sottoscrizione, con la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

ovvero

- b) presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m., in carta semplice senza autentica di firma, con la quale il sottoscrittore dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dall'amministrazione comunale, a pena di esclusione dalla gara.

- ☐ Sono accettate garanzie fideiussorie prestate **esclusivamente** dai seguenti soggetti:
 - a) soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385 e s.m.;

- b) Imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- c) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385 e s.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche, le compagnie di assicurazioni e gli intermediari finanziari al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

□ La cauzione deve:

- essere in regola con l'imposta di bollo;
- contenere l'assunzione dell'obbligo del fidejussore al puntuale soddisfacimento delle ragioni di credito del Comune di Andalo nascenti dalla presentazione dell'offerta da parte dell'offerente in caso di revoca e/o recesso della stessa offerta ovvero in caso di rifiuto e/o rinuncia da parte dell'offerente a sottoscrivere il rogito di acquisto nei termini indicati in caso di accettazione della proposta di acquisto contenuta nell'offerta, ovvero per qualsivoglia inadempimento delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara per la vendita mediante asta pubblica del lotto edificabile identificato dalla p.f. 36 in C.C. Andalo e/o nascenti dall'aggiudicazione; in particolare la cauzione deve riportare l'obbligo irrevocabile del fidejussore a versare al Comune di Andalo quell'importo che lo stesso sarà ad indicare come dovuto, anche a titolo di risarcimento, entro il massimale globale di €. 31.000,00.= corrispondente al 5% del prezzo a base d'asta di €. 620.000,00.=, a prima e semplice richiesta dello stesso Comune di Andalo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, senza ulteriore avviso, senza bisogno di prova se non di quella costituita dalla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento del prezzo di aggiudicazione, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte della Banca o dell'istituto assicurativo, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/o opposizione da parte dell'Offerente o suoi aventi causa, nonché indipendentemente dall'efficacia e validità degli obblighi e degli impegni dell'Offerente;
- validità della fideiussione bancaria o della polizza fidejussoria per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine (23 agosto 2018) per la presentazione dell'offerta e, quindi, fino al 19 febbraio 2019;
- contenere formale rinuncia alla preventiva escussione, di cui all'articolo 1944 del codice civile, del partecipante all'asta e debitore principale e deve, pertanto, essere escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- contenere espressa indicazione in merito all'inopponibilità in qualsiasi caso al Comune del mancato pagamento da parte del debitore principale dei premi o del corrispettivo per la fideiussione.

Saranno inopponibili al Comune eventuali clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

In caso di mancata o incompleta presentazione della cauzione o mancanza di uno degli elementi richiesti per la costituzione della medesima sarà disposta l'esclusione dall'asta.

Per l'aggiudicatario, l'importo versato varrà come acconto del corrispettivo all'atto della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti sarà restituito entro 8 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Resta inteso che la documentazione a comprova della costituzione del deposito cauzionale deve risultare riferita al medesimo soggetto che presente l'offerta.

5.3 ALTRA DOCUMENTAZIONE

Nel plico d'invio, oltre alla busta, contenente l'offerta, di cui al precedente punto 5.1 e la cauzione di cui al precedente punto 5.2, dovranno essere inseriti i documenti di seguito indicati:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all'asta, completa delle dichiarazioni cui al presente punto 5.3, secondo i **fac-simile allegati al presente avviso**, in carta legale del valore corrente, in lingua italiana sottoscritta dall'offerente, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, codice fiscale.

Si invitano gli offerenti ad utilizzare i fac-simile di domanda di partecipazione all'asta (distinti per persone fisiche e persone giuridiche) **allegati al presente avviso sub lettere B e B-bis**.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da parte di imprese (individuali o in forma societaria) o enti di qualsiasi tipo, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese o altro analogo registro di altro Stato UE o nel registro delle persone giuridiche o albo delle Cooperative (se ricorre), nonché le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (con eventuale procura, se ricorre il caso).

La domanda dovrà contenere, altresì, dichiarazione esplicita del sottoscrittore, resa con le modalità indicate al successivo paragrafo 6.:

1. di aver preso conoscenza e accettare integralmente senza riserve le condizioni riportate nell'avviso d'asta e, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 in C.C. Andalo, quelle di cui ai paragrafi "1.Descrizione sintetica dell'immobile", "2.Situazione urbanistica", "3.Prezzo a base d'asta", "5.2 Cauzione provvisoria", "6. Modalità dell'asta" e "9. Adempimenti successivi all'asta", nonché quella riferibile al fatto che non si darà luogo alla restituzione della garanzia prestata nei confronti dell'aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto, non si presenti per la stipula del contratto definitivo di compravendita o non versi il prezzo offerto secondo le modalità indicate dal Comune di Andalo e nell'avviso d'asta;
2. di essere a conoscenza che l'indizione e l'esperimento d'asta non vincolano in alcun modo il Comune di Andalo al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla aggiudicazione e quindi alla vendita;
3. di aver visionato l'immobile posto in vendita, di essere a piena conoscenza, per informazioni assunte o per conoscenza diretta, delle norme edilizie ed urbanistiche relative a tale bene, compresi i vincoli in generale che lo riguardano, in particolare quelli ambientali, architettonici, paesaggistici relativi alla zona in cui l'immobile è inserito, nonché di accettare il bene in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
4. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
5. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o a decreti penali di condanna, per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di essere incorso in altre cause che comportino l'incapacità di contrarre a partecipare a gare pubbliche e/o a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale e delle altre disposizioni di legge in materia;
6. di essere di stato civile _____
7. di essere coniugato con _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in regime di _____ (indicare se comunione o separazione dei beni).

Se a concorrere sia una persona giuridica (impresa, ditta, società, ente pubblico o privato ecc.) occorre presentare una **dichiarazione**, resa dal legale rappresentante (titolare/socio/amministratore)

o dal procuratore speciale, con le modalità di cui al paragrafo 6., **attestante che la ditta/impresa/società/ente è a conoscenza dei fatti, stati e condizioni indicati, con riferimento alle persone fisiche, ai precedenti punti 1., 2. 3. del presente paragrafo 5.3,** e che per la stessa ricorrono le seguenti condizioni:

4. che l'impresa/ditta/società/cooperativa/consorzio/Ente pubblico e privato è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, nel settore di attività _____ e che la persona o le persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente l'impresa/ditta/società/consorzio nella presentazione dell'offerta e in tutti gli atti connessi, inerenti e conseguenti la gara, in virtù di _____ è/sono _____ il/i _____ signor/i _____ (nome e cognome), nato a _____, il _____, qualifica _____; (*)

4a. - che il titolare (se trattasi di impresa individuale) è il signor:

_____ nato _____ il _____;

- che i soci (se trattasi di società in nome collettivo) sono i signori:

_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____;

e che titolari dei poteri di rappresentanza sono i soci:

_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____;

- che i soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice) sono i signori:

_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____;

e titolari per poteri di rappresentanza sono i soci:

_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____;

- che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, l'eventuale socio unico o il socio di maggioranza (se trattasi di società di capitali, cooperative anche sociali, consorzi ed altri enti) sono i signori:

_____ nato a _____ il _____, qualifica _____;
_____ nato a _____ il _____, qualifica _____;
_____ nato a _____ il _____, qualifica _____;
_____ nato a _____ il _____, qualifica _____;
_____ nato a _____ il _____, qualifica _____;

- che i procuratori che rappresentano l'offerente nella procedura di gara sono i signori:

_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____;

- che i direttori tecnici dell'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente sono i signori:

_____ nato a _____ il _____;
_____ nato a _____ il _____;

5. che di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o a decreti penali di condanna, per reati comportanti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di essere incorso in altre cause che comportino l'incapacità a partecipare a gare pubbliche e/o a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale e delle altre

disposizioni di legge in materia e **di essere a diretta conoscenza che gli eventi sopradescritti non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati al precedente punto 4.a; (**)**

6. che l'impresa/ditta/società/cooperativa/consorzio non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione o non avere in tal senso in corso un procedura;
7. che l'impresa/ditta/società/cooperativa/consorzio non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
8. che l'impresa/ditta/società/cooperativa/consorzio/ente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura d'asta pubblica, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(*) Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese è richiesto solo per le imprese, ditte, società e consorzi.

(**) Qualora il dichiarante non sia a diretta conoscenza che, per uno o più dei soggetti indicati al precedente punto 4.a, non si sono verificati gli eventi sopradescritti, la dichiarazione dovrà essere autonomamente da ciascuno degli stessi soggetti.

La mancanza della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente punto 5.3 comporterà l'esclusione dalla gara.

Se a concorrere sia un ente privato diverso dalle società occorre presentare, **a pena di esclusione**, anche:

- una copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e, se non risulti dall'atto costitutivo, copia conforme all'originale dell'atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell'Ente al soggetto sottoscrittore dell'offerta e ad eventuali altri soggetti.

Se a concorrere sia un ente pubblico è richiesta, altresì, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale del provvedimento di autorizzazione del legale rappresentante dell'Ente a partecipare all'asta.

In caso di offerta cumulativa le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate, a pena di esclusione, per ciascun concorrente.

In caso di offerta da parte di persona fisica in regime di comunione dei beni, le dichiarazioni di cui al presente punto 5.3, oltre che dall'offerente, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, anche dal coniuge.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Leg.vo 50, nei casi incompletezza e di ogni irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e/o dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Costituisce, in ogni caso, causa di esclusione, la mancata presentazione e/o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica e della domanda di partecipazione (con le relative dichiarazioni) da parte dell'offerente persona fisica o, in caso di persona giuridica, da parte del legale rappresentante o del procuratore.

Costituisce, altresì, **causa di esclusione** la mancata presentazione della cauzione di cui al precedente punto 5.2.

La stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata all'insussistenza a carico dei soggetti sotto indicati delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'articolo 67 del D.Leg.vo 06.09.2011 n. 159 (norme antimafia): titolare, se trattasi di impresa individuale; società: tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; legali rappresentanti, tutti i componenti l'organo di amministrazione, per ogni altro tipo di società e per i consorzi, nonché per tutti i casi: i procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di incanto, in tutti i casi precedenti.

Prima della stipulazione del contratto l'Amministrazione comunale acquisirà le certificazioni o le comunicazioni antimafia di cui all'articolo 87 dello stesso D.Leg.vo 06.09.2011 n. 159.

Si rammenta, inoltre, l'obbligo di allegare, ove occorra per attestare il conferimento del potere di rappresentanza dell'Ente all'oggetto sottoscrittore dell'offerta, la **procura speciale** per atto pubblico o scrittura privata autenticata in originale o copia autenticata.

6. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 5.3 possono essere contenute cumulativamente in un'unica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni) e 47 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed essere rese unitamente alla richiesta di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non necessitano di autentica della sottoscrizione: esse possono essere sottoscritte alla presenza del funzionario che le riceve oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore, che deve essere inserito nel fascicolo unitamente all'istanza.

Il mancato rispetto delle modalità descritte al presente punto comporta l'obbligo di regolarizzazione entro un termine fissato dall'Amministrazione: la mancata regolarizzazione comporta l'esclusione dalle future fasi della gara.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall'Amministrazione.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il plico contenente la busta con l'offerta economica ed i documenti sopra indicati (pertanto: **documentazione amministrativa, eventuale procura, cauzione, busta sigillata contenente l'offerta economica**) dovrà essere a sua volta **sigillato con idoneo mezzo** (ceralacca e/o nastro adesivo), essere **controfirmato** dall'offerente sui lembi di chiusura e **riportare all'esterno la scritturazione o la stampigliatura della denominazione o della ragione sociale dell'offerente ed la seguente dicitura:**

"OFFERTA PER L'ASTA PUBBLICA DEL 24 AGOSTO 2018 PER L'ALIENAZIONE DEL LOTTO EDIFICABILE IDENTIFICATO DALLA P.F. 36 IN P.T. 586 II IN C.C. ANDALO".

Il plico dovrà pervenire al COMUNE DI ANDALO – Ufficio Protocollo – Piazza Centrale, 1 – 38010 Andalo (Tn)

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 23 AGOSTO 2018.

nei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale;
- b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta agli uffici protocollo, che rilasceranno apposita ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non sono ammessi alla gara i soggetti i cui

plichi pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato; **non sarà, pertanto, tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il predetto termine.**

Non si farà luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'offerta che per qualsiasi ragione (anche per forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi) non pervenga in tempo utile verrà esclusa.

8. MODALITA' DELL'ASTA

Nel giorno e nell'ora stabiliti (**venerdì 24 agosto 2018 ad ore 9,00**) si terrà l'esperimento di gara, nella sede comunale in Piazza Centrale n. 1, ad Andalo, mediante asta pubblica con il metodo delle **offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.**

Alle operazioni di gara sono ammessi tutti gli offerenti; ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia l'offerente stesso o i legali rappresentanti o procuratori del medesimo.

Nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati, il Presidente dichiara aperti i lavori, verificando nel contempo se i soggetti presenti alla seduta pubblica siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori ad impegnare legalmente l'offerente e, quindi, ad interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Verificata la regolarità formale dei plichi presentati entro il termine indicato al precedente paragrafo 7., il Presidente procede all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti e verifica la regolarità della documentazione amministrativa contenuta e l'integrità della busta contenente l'offerta economica; esamina, quindi, la documentazione amministrativa (domanda di partecipazione con le dichiarazioni di cui al punto 5.3, cauzione definitiva, eventuale procura ecc) disponendo l'ammissione alle ulteriori fasi di gara solo nel caso in cui la documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando di gara.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Leg.vo 50/2016, invita il singolo offerente a completare, integrare o precisare le dichiarazioni o gli elementi presentati assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni) e sospendendo, conseguentemente, la seduta. Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente.

Della sospensione per il soccorso istruttorio viene data comunicazione ad ogni partecipante, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di apposito avviso, nel quale viene data comunicazione del luogo, della data e dell'orario della nuova seduta di gara.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, nella nuova seduta di gara il Presidente, esclusi gli offerenti che non hanno risposto ovvero hanno risposto in modo inesatto o non esustivo alla richiesta di completamento/integrazione/precisazione entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ne verifica la regolarità e completezza del contenuto, ed esclude le offerte per le quali ricorrano le cause previste dal presente avviso;

Legge, quindi, ad alta voce il prezzo complessivo offerto in ciascuna offerta valida e forma sulla base del criterio del prezzo più alto, la graduatoria dei concorrenti.

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente procede ad aggiudicare l'immobile in gara al concorrente collocato al primo posto della relativa graduatoria e cioè al concorrente che ha presentato l'offerta contenente il prezzo più alto.

Non si farà luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza una sola offerta valida.

In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell'articolo 10 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, si procederà nella medesima seduta, ad una gara fra gli stessi e il contratto verrà aggiudicato al miglior offerente. Nel caso in cui entrambi i concorrenti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti alla gara o, se presenti, non vogliano migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

Il Presidente può disporre – in ogni fase della procedura di gara – la sospensione della seduta per gli approfondimenti che si rendessero necessari; in tal caso il Presidente comunica ai concorrenti l'ora della ripresa della seduta pubblica.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione previste dal presente avviso, il Presidente può, comunque, disporre l'esclusione dalla gara del concorrente a causa di inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della domanda, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o violino le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta. Per quanto non previsto si applicano gli articoli 18 e 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm. e l'articolo 10 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 e ss.mm..

L'offerta è esclusa se condizionata o generica o mancante di un elemento essenziale.

Non sono ammesse offerte in diminuzione o uguale al prezzo base d'asta, né offerte contenenti clausole di sorta.

Non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto.

L'offerta si considera vincolante ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 180 giorno successivo all'aggiudicazione mentre non vincola il Comune.

L'aggiudicazione non tiene luogo dal contratto di compravendita e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ASTA

L'Amministrazione comunale procederà, nei confronti dell'aggiudicatario del lotto di terreno in gara, alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso e dell'insussistenza delle cause di esclusione dichiarate dal concorrente, acquisendo d'ufficio la seguente documentazione:

- a) certificato del casellario giudiziale riferito:
 - all'offerente, se trattasi di persona fisica;
 - al titolare, se trattasi di impresa individuale;
 - a tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
 - agli amministratori muniti di rappresentanza e ai membri del Consiglio di amministrazione, se trattasi di società di capitali, cooperative anche sociali e Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica) se trattasi di società di capitali;
 - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
 - ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
 - (se pertinente) ai direttori tecnici dell'impresa;
 - in ogni caso al procuratore che rappresenti l'offerta nella procedura di gara;
- b) (se pertinente) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.09.2002 n. 210 (convertito con L. 22.11.2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'offerente rispetto agli obblighi assicurativi, contributivi e infortunistici,
- c) (se pertinente) informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'offerente alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- d) informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'offerente in merito al pagamento di imposte e tasse;

- e) (se pertinente) informazioni circa l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio contenente:
 - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
 - l'indicazione del fatto che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data di acquisizione dell'informazione, né sono attualmente in corso;
 - documentazione antimafia, se e in quanto dovuta, rilasciata dal Commissario del Governo per la provincia di Trento, a norma del D.Leg.vo n. 159/2011 e ss.mm.;
- f) (se pertinente) certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'insussistenza in capo all'offerente di situazioni ostative alla partecipazione a gare e/o alla stipula di contratti con l'amministrazione pubblica;
- g) (se pertinente) verifica dell'assenza di annotazioni relative alla presenza di false dichiarazioni sul sito A.N.A.C.;
- h) (se pertinente) informazioni circa l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro delle persone giuridiche;
- i) (se pertinente) informazioni circa l'iscrizione dell'aggiudicatario all'albo delle cooperative.

In caso di acquisto in comproprietà da parte di più soggetti fisici o giuridici, la documentazione di cui sopra è acquisita per ciascuno dei partecipanti.

In caso di accertata insussistenza della piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in contrasto con le dichiarazioni rese dall'offerente, l'Amministrazione procede alla sua esclusione dalla gara, all'escussione del relativo deposito cauzionale e all'aggiudicazione dell'asta all'offerente secondo in graduatoria.

Si precisa, inoltre, che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per partecipare a gare pubbliche, comporta l'esclusione dalle future gare indette dall'Amministrazione, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici (art. 80, comma 12, del D.Leg.vo n. 50/2016) in contrasto con le dichiarazioni rese dall'offerente,

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva di richiedere la collaborazione dell'aggiudicatario nella produzione di tale documentazione.

A norma dell'articolo 22, comma 9, della L.P. n. 2/2016, l'Amministrazione, in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, applica il soccorso istruttori odi cui all'articolo 83, comma 9, del D.Leg.vo n. 50/2016.

L'aggiudicazione vincola l'aggiudicatario, ma non impegna l'Amministrazione comunale se non dopo la stipula del contratto.

10. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di compravendita stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica dei requisiti e della conferma dell'aggiudicazione, e comunque entro 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I predetti termini sono sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'amministrazione.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve:

- a) effettuare il deposito delle spese contrattuali nell'importo e termini comunicati dall'amministrazione; Tali spese saranno determinate, sulla base delle disposizioni vigenti, dal somma delle spese di rogito, delle imposte di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, spese di intavolazione e diritti di segreteria;
- b) effettuare il versamento in unica soluzione del prezzo di vendita risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Amministrazione comunicherà almeno 15 giorni prima della stipula del contratto le modalità di versamento delle somme sopraindicate.

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario, per quanto riguarda il pagamento del prezzo, il deposito delle spese contrattuali o la mancata produzione di documenti o certificazioni richiesti, il Comune, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa, può procedere ad annullare l'aggiudicazione, a incamerare il deposito cauzionale e ad aggiudicare la vendita al secondo in graduatoria.

Gli offerenti, fatto salvo il caso di ricorsi giurisdizionali, avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine di 180 (centottanta), purché il ritardo non sia totalmente o parzialmente imputabile allo stesso offerente.

Il bene viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, pertinenze ed accessori, con trasferimento del possesso dalla data di stipula del contratto.

11. ALTRE CONDIZIONI E INFORMAZIONI

Per quanto non diversamente previsto dal presente avviso, l'asta è disciplinata dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. L'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Andalo, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita, cui l'aggiudicatario non può opporre alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte del Comune di Andalo, di tale facoltà.

I partecipanti all'asta sono tenuti a rispettare esattamente le norme sopra stabilite, vincolanti ed inderogabili.

Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali. I dati personali forniti da coloro che presenteranno offerta saranno raccolti dal Comune di Andalo – Ufficio di Segreteria - per le finalità inerenti la gestione delle procedure per l'attività contrattuale. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara ed al perfezionamento del contratto di compravendita.

Ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 23/1992, si informa che **responsabile del procedimento** relativo all'asta di cui al presente avviso è il dott. Maurizio Tanel (telefono 0461/585824; segretario@comune.andalo.tn.it) unico soggetto abilitato a corrispondere alle richieste di chiarimenti in ordine alle norme di gara, da prodursi per iscritto anche tramite fax (0461/585310) o posta elettronica segreteria@pec.comune.andalo.tn.it



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Maurizio Tanel

Il presente avviso è pubblicato, oltre che su due quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia di Trento, sul sito internet del comune (<http://www.comune.andalo.tn.it/comune/comunicazione/avvisi-e-news>) e all'albo telematico comunale dal 12 luglio 2018 al 24 agosto 2018.

Allegati:

Allegato "A" – Schema di offerta economica;

Allegato "B" – Schema di domanda di partecipazione all'asta e dichiarazioni di cui al punto 5.3 del presente avviso (per persone fisiche);

Allegato "B-bis" – Schema di domanda di partecipazione all'asta e dichiarazioni di cui al punto 5.3 del presente avviso (per persone giuridiche);

Allegato "C" – Certificato di destinazione urbanistica della p.f. 36 in P.T. 586 II Andalo.